

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452



Carrara, 2 luglio 2025
DL/

Spett.le

ANCORA SULL' OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' DI DOTARSI DI UN PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (PEC)

Seguito ns. Circol. 25 febbraio 2025 (sempre consultabile nel sito)

Si apprende da Il Sole 24 Ore del 24 andante, per la firma di Maurizio Pirazzini (1), che *“è pressoché unanime la lettura data dalle Camere di Commercio (segue un piccolo elenco esemplificativo, n.d.r.) per smentire le notizie e le campagne pubblicitarie che sembrano far sussistere un termine al 30 giugno – con tanto di sanzioni – per il deposito del domicilio digitale (pec) di tutti gli amministratori delle società iscritte al 1° gennaio 2025”*.

In effetti era stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con Circol. 12 marzo 2025 n. 43836, a fissare la data del 30 giugno 2025. Giustamente Unioncamere ha però obiettato che soltanto la legge può stabilire termini obbligatori e conseguenti sanzioni. E quindi non vi è più da tremare per la suddetta scadenza. Anzi, lo stesso Mimit è di nuovo intervenuto sulla questione e con Circol. 127654 del 25 giugno ha spostato il termine al 31 dicembre 2025. Con il rinvio sono state confermate peraltro le linee guida della 43836.

Si tratta, con tutta evidenza, di retorica politica. Il nuovo “dispositivo” è infatti palesemente inefficace per le stesse ragioni che hanno reso irrilevante il precedente. Allo scopo di non soccombere, il Mimit dichiara allora di aver inteso – con la Circol. 43836 - *“...fornire primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, al fine di indirizzare al Sistema camerale indicazioni operative per una corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative...”*. E finge poi di aderire allo spostamento del termine al 31 dicembre 2025 per rispondere – proprio come Vittorio Emanuele II - al *“grido di dolore”* indirizzatogli *“da più parti”* per la concomitante approvazione dei bilanci 2024 e conseguenti adempimenti societari. Ma verosimilmente, prima che si arrivi alla nuova scadenza, la questione sarà infilata in una leggina *ad hoc*, o forse nella Legge di Bilancio per il 2026, e tutto così andrà finalmente a posto. Nel frattempo però bisogna attrezzarsi per più ragioni e sotto diversi aspetti che qui di seguito si tenteranno di rappresentare.

¹ Nella specifica materia egli ha pubblicato diversi articoli sul quotidiano degli Industriali.

Cap. 1

Soggetti obbligati: gli amministratori (e gli affini)

La legge 207 del 30 dicembre 2024 ha semplicemente aggiunto – all’ art. 5, comma 1, del DL 18.10.2012 n. 179 – le parole *“nonché gli amministratori di imprese costituite in forma societaria”*. Tuttavia – pur se la lettera della legge pare circoscrivere il nuovo adempimento ai soli amministratori - la Camera di Commercio di Milano, il Notariato ed anche la nota 43836 del Mimit, hanno concordemente ritenuto più rispondente alle finalità del provvedimento includere tra gli obbligati anche i liquidatori. Per parte nostra abbiamo anzi suggerito di considerare anche coloro che sono chiamati a gestire una filiale dell’ impresa o uno specifico ramo della sua attività (l’ Istitore ed il Procuratore). Due figure un po’ rarefatte ma che rientrano a pieno titolo nel perimetro della *“amministrazione”* (intesa come *“direzione”*) aziendale.

Ci pare infatti che l’ intenzione del Legislatore sia quella di “personalizzare” maggiormente i rapporti della PA con le imprese, ed in questo caso con le società. Non più quindi semplici recapiti istituzionali, epperò generici, dietro i quali si celano uffici e gerarchie complessi, talvolta misteriosi, ma senza una “faccia” riconoscibile; bensì esseri umani ben individuati e raggiungibili. Rintracciabili, soprattutto, in qualunque tempo e luogo. E se questo è il “principio” da seguire, ne discendono diversi corollari.

Cap. 2

Se l’amministratore possa avvalersi della pec appartenente alla società amministrata
Se l’ amministratore possa disporre di diversi indirizzi PEC

. – 1 -

La risposta alla prima domanda è necessariamente NO. Se la norma mira - come si legge nella Relazione accompagnatoria – a *“promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione”*; se si vuole una maggiore personalizzazione come evidenziato al Cap. 1; se la forma “società” è considerata per qualche verso più “sfuggente” alle maglie dell’ ordine, degli adempimenti, dei pagamenti e delle responsabilità, al punto che talvolta non si sa più nemmeno se la stessa società esiste ancora o è diventata un fantasma; sarebbe davvero insensato consentire al soggetto “pedinato” (l’ amministratore) di avere la stessa PEC del soggetto rivelatosi invincibilmente “sfuggente”.

Si è detto nella precedente nostra Circol. 25 febbraio 2025 – e manteniamo la stessa idea - che una tale soluzione andrebbe addirittura vietata.

. – 2 -

Da Il Sole 24 Ore del 27 giugno scorso si apprende invece – sempre per la penna di Maurizio Pirazzini – che Assonime, Notariato e Unioncamere sarebbero a favore di questa soluzione “unificata”. L’ autore non descrive però – anche per avvalersene in quanto decisamente contrario al nuovo obbligo degli amministratori – il ragionamento seguito da questi soggetti, uno più autorevole dell’ altro. Tutto sommato basterebbe sapere ad esempio come si fa a distinguere se una comunicazione all’ indirizzo lafenicespa@pec.it è per la società come ente o invece per il suo amministratore come persona.

Nella Circol. 43836 il Mimit – nemmeno l' ultimo arrivato, data anche la sua vicinanza al Legislatore – non ignora peraltro la teorica possibilità per l' amministratore di avvalersi della PEC dell' impresa, ma poi fa con decisione presente che *“...una distinzione dell' indirizzo PEC dell' amministratore da quello della società risulterebbe comunque certamente più aderente alla ratio della norma, indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell' amministratore da parte di soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”*. Ed aggiunge come elemento dirimente che la direttiva del 22 maggio 2015, siglata d' intesa con il Ministero della Giustizia, impone la *“titolarità esclusiva”* dell' indirizzo PEC in capo alla società (se ne riparerà al par. 6 del Cap.2).

E' assai probabile perciò che negli interpreti abbia assunto fin troppo peso una sola circostanza: che la norma, in fondo, non contempla alcun divieto o limite (cfr. l' apertura del Cap. 1). Se è per questo essa non proibisce nemmeno di inserire nell' indirizzo una parolaccia volgarmente allusiva (tipo: g.rossi.sgarramutande@pec.it), oppure una locuzione sconveniente (tipo: g.rossi.inegriacasaloro@pec.it), ma ciò non significa che lo si possa fare.

. – 3 -

Prima di procedere deve essere chiaro in ogni caso che qui non si discute di indirizzi contenenti il nome dell' amministratore seguito da quello della società (tipo: g.rossi-lafenicespa@pec.it) ma di completa identificazione dell' uno nell' altra, per cui il domicilio digitale dell' ipotizzato sig. Giovanni Rossi è esattamente quello della società (lafenicespa@pec.it). L' articolo apparso su Il Sole del 27 giugno (cfr. precedente par. 2) conclude infatti che vi sono *“argomenti per ritenere preferibile la soluzione in base alla quale l' amministratore possa scegliere il dominio digitale da comunicare, ivi compreso quello della società presso cui svolge l' incarico”* (circolare Assonime n. 15 del 25 giugno).

La prima soluzione (g.rossi-lafenicespa@pec.it) sarebbe infatti ammissibile – secondo la visione di Mimit e nostra - perché “personale” dell' amministratore e non sovrapponibile a quella della società. Con la seconda invece (lafenicespa@pec.it) chi volesse contattare il sig. Giovanni Rossi si troverebbe intercettato dalla società “sfuggente”, lo schermo non sempre causale o involontario che rende irraggiungibile il sig. Giovanni Rossi, e che la nuova norma intenderebbe invece scavalcare, quando necessario.

. – 4 -

Venendo alla seconda domanda di questo Capitolo, sostengono in diversi che non vi sono problemi se il nostro sig. Giovanni Rossi si dota di tanti indirizzi PEC quante sono le società che egli amministra. Anzi, ne verrebbero vantaggi d' ordine e di ricerca dei documenti. Così – tanto per approfondire le osservazioni sviluppate nella nostra Circol. 25 febbraio 2025 – il sunnominato potrebbe disporre, avendovi funzioni dirigenziali, di g.rossi-lafenicespa@pec.it, g.rossi-chiaraferragnisrl@pec.it, g.rossi-oliocarapellispa@pec.it e financo g.rossi-barillaspa@pec.it.

Non esistendo però una regola che obbliga ad interpellare Giovanni Rossi esclusivamente con l' indirizzo della società interessata dalla comunicazione, nulla vieterebbe di rivolgersi a g.rossi-lafenicespa@pec.it per segnalare una irregolarità amministrativa rilevata in una delibera assembleare di Barilla spa. Ciò mostra che la speranza d' ottenere un' utile catalogazione dei documenti “per impresa” attraverso la separazione delle varie PEC deve fare i conti con comportamenti altrui non regolamentati.

Se poi il medesimo Giovanni Rossi si fosse dato per indirizzo proprio quello della società (cfr. par. 3) la comunicazione a lafenicespa@pec.it di una questione presente in Barilla innescherebbe decisamente molti e più seri problemi, con conseguenti responsabilità tutte da definire. Ma anche una comunicazione al sig. Giovanni Rossi inviata a lafenicespa@pec.it per affari concernenti La Fenice spa potrebbe risultare ugualmente dannosa o imbarazzante, a seconda della materia. Cosa che ovviamente non succederebbe con una PEC del tutto personale come g.rossi-lafenicespa@pec.it.

. – 5 -

Non è difficile comprendere poi che la cessazione di un rapporto dovrebbe comportare per Giovanni Rossi l' annullamento della corrispondente e troppo identitaria PEC. Sarebbe infatti un tantino imbarazzante, per dire, mantenere g.rossi-barillaspa@pec.it quando non se ne è più l' amministratore. Ma ben peggiori problemi si avrebbero se il "nostro" si fosse dato per domicilio digitale la medesima PEC della società (barillaspa@pec.it): questo indirizzo resterebbe infatti attivo (appartenendo a Barilla spa) e sarebbe gestito da altri mentre è ancora un domicilio digitale dell' (ex) amministratore. Anzi, fatto per nulla trascurabile, tale domicilio digitale potrebbe essere assunto come PEC anche dall' amministratore subentrato a Giovanni Rossi e di lui – magari - avversario.

Vi è motivo di ritenere che Assonime, Notariato ed Unioncamere debbano rivedere le loro valutazioni su questo tema (*incipit* di par. 2).

. – 6 -

Non vi è dubbio perciò che la condotta più assennata sia, in fondo, quella che s' intuisce voluta dal Legislatore: un soggetto = un proprio indirizzo PEC, purché l' indirizzo sia del tutto personale, universale ed esclusivo e – proprio come il codice fiscale – accompagni la carriera lavorativa del nostro Giovanni Rossi.

. – 7 -

Maurizio Pirazzini su Il Sole del 27 giugno sembra quasi irridere però a questo concetto di "esclusività", riportato da Mimit nella Circol. 43836 (cfr.par. 2 di Cap. 2): la PEC delle imprese, per disposizione di legge, deve essere unica, esclusiva, non confondibile; e per conseguenza NON può essere assunta anche dall' amministratore.

Il commentatore de Il Sole contesta il suddetto principio sotto il profilo dei controlli ("*...non si può certo ritenere che la Camera di Commercio debba avere la prova che il contratto con l' erogatore del servizio sia intestato al singolo soggetto interessato*"), sia per la difformità si trattamento riservata invece alla sede legale ("*...nessun notaio o conservatore si è mai sognato di chiedere la prova della "titolarità esclusiva" della sede se non attraverso una semplice dichiarazione dei soggetti interessati...*"). Ma questi paragoni non convincono. Il codice fiscale personale, la partita iva, la targa dell' auto, il numero telefonico o l' indirizzo PEC di ciascuno sarebbero stati indubbiamente più pertinenti, se si parla di "esclusive".

Sembra invece prevalere nell' Autore la mera opposizione ad una norma forse non ben compresa (si veda l' *incipit* della nostra Circol. 25 febbraio 2025) e che mira però a risolvere problemi evidenziati dal medesimo commentatore anche nell' articolo del 26 giugno, sempre su Il Sole: "*oltre mezzo milione di società che non depositano il bilancio da 10 anni di fila non provvederanno all' adempimento*" (il deposito della PEC di amministratori/liquidatori, n.d.r.) e quindi "*le camere (di Commercio, n.d.r) dovranno sobbarcarsi i costi di emissione e di notifica sia dei verbali di accertamento che delle*

ingiunzioni di pagamento che si riverseranno inevitabilmente all' Agenzia della Riscossione per le cartelle esattoriali". Che è un po' come opporsi alle norme anti-inquinamento perché tutti quelli che hanno inquinato prima vi sfuggono senz' altro.

Ci sembra in effetti che l' obiettivo della nuova disposizione non sia tanto di *acchiappare* quel "*mezzo milione di società*" fantasma, ma di impedire semmai che vi si aggiunga, in capo a qualche anno, un altro "mezzo milione" di nuovi latitanti.

Cap. 3

Quando scatta l' obbligo di depositare alla CCIAA la PEC degli amministratori

. – 1 -

Molti indubbiamente finiranno per attendere il 31 dicembre 2025, la nuova data fissata dal Mimit nella Circol. 127654 del 27 giugno scorso. Prevediamo in realtà che (cfr. apertura della presente circolare) una leggina *ad hoc* fisserà per davvero il termine legale (con le conseguenti sanzioni) e darà alla materia una migliore disciplina di dettaglio. Le osservazioni svolte dai commentatori troveranno – si spera - le convenienti norme.

. – 2 -

Ricordiamo peraltro (per estratto dalla ns. Circol. 25 febbraio 2025) che la Camera di Commercio di Milano ha previsto la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori in tutte le domande presentate a decorrere dall' anno in corso per i seguenti atti:

- iscrizione atto costitutivo di società di capitali;
- rinnovo/variazione dell'organo amministrativo;
- nomina/variazione di liquidatori di società di capitali;
- iscrizione/modifica patti sociali di società di persone con nuovi soci amministratori/liquidatori (2).

Vengono così attratti al nuovo onere anche gli atti formati nel 2024 ma trasmessi alla Camera di Commercio dopo il 1° gennaio 2025, e non sembra possa fare differenza se la "denuncia" è tempestiva o meno. Al contempo la stessa Camera riconosce implicitamente che amministratori/liquidatori in carica possono al momento restare senza un proprio domicilio digitale finché non intervengono modifiche nelle cariche. Il che non risulterebbe per il vero in linea con gli scopi che la Legge di Bilancio si propone.

Data la riconosciuta autorevolezza, è probabile che anche altre Camere seguiranno queste opportune indicazioni.

. * * * * *

La nostra conclusione – con ciò ripetendo quanto riporta la Circol. 25 febbraio 2025 - è che l' ipotetico (ma non troppo) sig. Giovanni Rossi farebbe certamente bene a dotarsi di un proprio specifico e personale indirizzo PEC, affidandone la gestione – se non è in grado di occuparsene o comunque non desidera dedicarvisi personalmente – ad un operatore terzo (avvocato, commercialista, imprese di servizi amministrativi, e simili).

² In quella sede non si sono prese in considerazione le figure dell' istitutore (art. 2203 c.c.) e del procuratore (art. 2209 c.c.)

Soltanto così potrebbe contare su unità di ricezione/recapito, sicurezza di acquisizione/informazione, assistenza *professionale*, riservatezza.

Confidando d' aver correttamente inquadrato la questione, restiamo a completa disposizione e cordialmente salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR